



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona

Sezione III Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. [REDACTED] R.G. promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso
dall'avv. D'AMICIS ANNALISA del foro di Livorno, con indirizzo di p.e.c riportato
in atto di citazione;

RICORRENTE

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv.
[REDACTED] del foro di Roma, con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa
di costituzione e risposta;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

PARTE RICORRENTE

Come da verbale di udienza di discussione orale del 27.1.2026

PARTE RESISTENTE

Come da verbale di udienza di discussione orale del 27.1.2026

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale [REDACTED]
s.p.a. al fine di sentire dichiarare la nullità totale e/o parziale dell'Accordo



Operativo sottoscritto tra il ricorrente e [REDACTED] (alla quale sono poi succedute [REDACTED] il 23.01.2013, diretto a regolare le modalità operative e le condizioni economiche relative agli incarichi professionali conferitegli in forza di procura generale alle liti del 26.7.2010 rilasciata da [REDACTED] nonché dei due successivi accordi modificativi e integrativi, del 16.06.2014 e del 07.01.2015, in quanto contenenti, oltre a numerose clausole vessatorie, anche la previsione di compensi inadeguati in violazione dell'art. 2033 c.c. e dell'all'art. 13 bis della legge n. 247/2012, a suo dire applicabile al caso di specie. Ha chiesto, conseguentemente, la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 76.069,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di maggior compenso per l'attività professionale svolta, e pari a quelli già liquidati in sede giudiziale nei diversi procedimenti in cui si è costituito in giudizio su incarico di [REDACTED]. Ha chiesto, altresì, la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., anche a titolo di risarcimento del danno derivante dalla rinuncia a tutti i mandati conferitegli per l'omesso pagamento del compenso a lui spettante.

Nel costituirsi in giudizio [REDACTED] ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva sulla scorta dell'assunto che nella maggior parte dei procedimenti ai quale si riferiva la domanda del ricorrente essa aveva conferito incarichi professionali al medesimo non in proprio ma quale mandataria con rappresentanza della mandante titolare del credito.

A migliore illustrazione di tale eccezione [REDACTED] ha rappresentato che essa opera in nome, per conto e nell'interesse di terzi, quale servicer nella gestione e nel recupero dei crediti e dei portafogli di proprietà di questi ultimi, nel caso di specie dapprima di [REDACTED] e, successivamente, di [REDACTED] [REDACTED] con espressa spendita del nome di queste ultime in forza di specifiche procure richiamate nei procedimenti menzionati in causa. Ha sostenuto, quindi, che il ricorrente avrebbe dovuto agire nei confronti delle mandanti anche in considerazione del fatto che le fatture emesse dal predetto erano state intestate e/o pagate dalle mandanti stesse.



Con riguardo al merito la convenuta ha assunto l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina del c.d. equo compenso. A suo dire, infatti, l'art. 13 bis della Legge n. 247/2012, entrato in vigore il 6.12.2017, è applicabile alle Convenzioni successivamente stipulate tra il legale e le banche o le compagnie di assicurazioni o grandi imprese e, quindi, non opera nei confronti di [REDACTED] s.p.a. che, oltre ad essere stata cancellata dall'Albo degli Istituti bancari a partire dal 21.6.2019 ed avere acquisito la forma di società di servicing, nel caso di specie ha agito come mandataria con rappresentanza di [REDACTED] società che sono prive dei requisiti dimensionali previsti dalla predetta norma.

Ancora, a dire della resistente, disciplina dell'equo compenso è inapplicabile non solo ai rapporti giuridici già esauriti al momento della entrata in vigore della legge, ma anche a quelli sorti anteriormente e ancora in essere a quella data; non troverebbe, quindi, applicazione nel caso di specie dal momento che sia la procura generali alle liti del 2010 che la Convenzione del 2013 è anteriore all'entrata in vigore dell'art. 13 bis della legge n.147/2012, a nulla rilevando il dispiegamento dei loro effetti in forza di singoli incarichi conferiti dopo l'intervenuta riforma.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, va innanzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della convenuta (rectius eccezione di merito diretta alla contestazione di difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio) sollevata dalla medesima.

L'Accordo del 2013, poi modificato dall'accordo integrativo del 2014 e del 2015, è stato sottoscritto tra l'avv. [REDACTED]

[REDACTED] alla quale è succeduta [REDACTED] che risulta essere l'unico soggetto interessato ad avvalersi della collaborazione del ricorrente, come risulta dalle premesse del testo contrattuale nelle quali si legge che esso è diretto a regolare i rapporti professionali relativi all'attività di assistenza legale "tra me e [REDACTED], anche quale mandataria di tutte le Banche/Società facenti parte/che dovessero entrare fare parte del [REDACTED]



A conferma di tale giudizio giova evidenziare la modalità di affidamento delle pratiche (si veda pag. 6 lett. b dell'Accordo 2013) laddove è previsto che all'atto del conferimento dell'incarico da parte di [REDACTED] verrà messa a disposizione del difensore la documentazione necessaria normalmente tramite S.I., ovvero il sistema gestionale informatico utilizzato da [REDACTED]. Inoltre, l'art. 4 prevede che "i compensi per l'attività professionale saranno liquidati in base a quanto previsto negli Allegati al presente Accordo che solo in casi eccezionali, a seguito di preventivo benestare scritto da parte di [REDACTED] potranno essere derogati". Ed ancora si legge all'art. 5 che l'emissione del preavviso di parcella delle attività svolte deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di competenza ovvero entro la diversa data indicatami da [REDACTED] e che "eventuali ulteriori e specifiche indicazioni su fatturazioni relative a peculiari mandati e/o processi di fatturazione specifici mi saranno comunicate di volta in volta a cura di [REDACTED]".

Se è pur vero che nell'Accordo in esame era stato previsto che la modalità di determinazione del compenso per l'attività del difensore si applicasse all'attività svolta da [REDACTED] anche quale mandataria di Banche/Società facenti parte o che avessero dovuto entrare a fare parte del [REDACTED] e che si sarebbe applicato anche ad incarichi afferenti a posizioni creditorie di Soggetti terzi che [REDACTED]i avessero avuto, a qualsiasi titolo, l'onere di gestire (a titolo esemplificativo, posizioni cartolarizzate), ciò non consente di condividere l'assunto della convenuta secondo cui [REDACTED] ha agito come mandataria in nome e per conto delle mandanti.

Come risulta dal testo dell'Accordo, infatti, gli incarichi venivano assegnati al ricorrente da [REDACTED] attraverso il sistema informatico gestito dalla predetta e l'emissione delle fatture, se pur intestate alle mandanti, avveniva sempre sulla base delle verifiche e del benestare della mandataria ovvero, ora [REDACTED].

Sul punto è opportuno osservare, altresì, che nei diversi atti di costituzione depositati dall'avv. [REDACTED] nei procedimenti allegati nel ricorso introduttivo a fondamento della sua pretesa (si veda ad esempio i docc. 13;37;40 di parte ricorrente), laddove si fa riferimento alle procure notarili rilasciate dalle mandanti



a [REDACTED]. (prodotte da parte resistente come all. 3-3 quinquies), è testualmente previsto che "in forza dell'incarico di cui alle predette procure i debitori ceduti e gli eventuali garanti successori o aventi causa dovranno pagare i canoni in relazione ai crediti e diritti ceduti a [REDACTED]". Ciò consente di escludere che l'incarico assunto da [REDACTED] in forza delle procure rilasciate dalle predette mandanti avesse le caratteristiche del mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1388 c.c..

Venendo al merito, va disatteso l'assunto di parte resistente secondo il quale l'art. 13 bis della legge n. 247/2012, non è applicabile a [REDACTED] poiché priva dei requisiti richiesti dalla normativa, tenuto conto che è stata cancellata dall'Albo degli Istituti bancari.

È pacifico, infatti, che [REDACTED] in quanto società per azioni quotata (si veda la visura prodotta dalla resistente come doc. 2) non rientra "nelle categorie delle microimprese o delle piccole medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361 CE della Commissione, del 6.5.2023," alle quali, solamente, non si applica la disciplina dell'equo compenso come testualmente previsto dall'art 13 bis comma 1 della legge n. 247/2012.

Va disatteso, altresì, l'ulteriore assunto della resistente secondo cui la predetta normativa non è applicabile retroattivamente, ossia ai contratti in essere al momento della sua entrata in vigore.

Sul punto si ritiene opportuno richiamare la recente sentenza della Suprema Corte (del 3.11.2025 n. 29039) che, sebbene affermi che l'art. 13-bis legge n. 247/2012 non ha natura interpretativa e non si applica retroattivamente a convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore, precisa, altresì, che "Tuttavia, è applicabile ai singoli incarichi professionali conferiti dopo tale data, anche se regolati da convenzioni precedenti, dovendosi verificare la conformità del compenso all'equità al momento del contratto di patrocinio".

Tale principio espresso muove dall'assunto, condivisibile, secondo cui il diritto al compenso non trova titolo nella convenzione, ma nel contratto di patrocinio di volta in volta concluso, tenuto conto che la convenzione stipulata tra le parti nel caso affrontato era diretta a disciplinare modalità di determinazione del compenso spettante al professionista qualora fossero stati poi conferiti i singoli



incarichi per la difesa in giudizio. Da ciò consegue, afferma la Suprema Corte, che "al fine di valutare la validità della clausola relativa alla determinazione del compenso ed, eventualmente, delle altre clausole, non sia sufficiente il dato che l'accordo sui compensi fosse lecito nel momento in cui era stata conclusa la convenzione con la quale le parti hanno disciplinato i compensi, ma sia necessario e nel contempo sufficiente che l'accordo fosse lecito nel momento in cui è stato concluso il singolo contratto di patrocinio".

Tale soluzione si pone in continuità al principio secondo il quale le disposizioni che prevedono nullità di clausole negoziali non sono retroattive e tale irretroattività opera anche ai fini della previsione della sostituzione della clausola nulla con la disciplina legale.

Nel caso di specie la Convenzione sottoscritta dall'avv. ████████ nel 2013, come testualmente previsto nelle premesse dell'accordo, "è volta regolare - in termini omnicomprensivi ed esclusivi - dal punto di vista procedurale, operativo e amministrativo ed economico, degli incarichi professionali che ████████ deciderà di affidarmi, di volta in volta, normalmente per il tramite del S.I. in relazione alla necessità tempo per tempo derivanti dalle attività dalla stessa gestite ed a proprio insindacabile giudizio, senza vincolo di esclusiva, né di numero minimo di incarichi o di conferimenti di incarico alcuno". Ciò consente di affermare che il diritto del ricorrente al compenso non trova titolo nell'Accordo, ma nei contratti di patrocinio di volta in volta conclusi nei singoli procedimenti promossi nell'interesse della resistente.

A tale inquadramento consegue che parte ricorrente può giovare della normativa sull'equo compenso, ricorrendone i presupposti, solo relativamente agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore dell'art. 13 bis della legge 247/2012, norma che è stata introdotta dall'art. 19-quaterdecies del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. in l. 4 dicembre 2017, n. 172 entrato in vigore il 6.12.2017 e successivamente modificata dalla l. n. 205/2017 in vigore dal 1.01.2018.

Ciò chiarito, anche al fine di valutare l'applicabilità alla fattispecie di cui è causa della predetta disposizione, va osservato che essa considera equo il compenso che corrisponda ai requisiti, concorrenti e non alternativi, indicati nel secondo



comma, cioè qualora sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e sia conforme ai parametri determinati dai decreti ministeriali per la liquidazione del compenso; la norma considera, altresì, vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni unilateralmente predisposte dal contraente forte che, anche a causa della non equità del compenso, generino squilibrio contrattuale a sfavore dell'avvocato. La nullità relativa delle clausole vessatorie, espressamente prevista in ragione della non equità del compenso e delle altre cause di squilibrio contrattuale di cui l'art. 13 bis, comma 4 e 5, opera a vantaggio del professionista cosicché, una volta accertata dal Giudice, essa non travolge l'intero contratto ma impone al medesimo di rideterminare il compenso sulla base dei parametri previsti dal regolamento.

Le clausole nulle relative alla determinazione del compenso sono, quindi, sostituite di diritto dalle disposizioni imperative, mentre le clausole vessatorie rimangono prive di effetti.

Sulla base di tali considerazioni deve essere rigettata la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto di accertarsi la nullità dell'accordo del 2013, e degli accordi integrativi e/o modificativi del 2014 e del 2015 intervenuti tra le parti.

Per contro va riconosciuto il carattere vessatorio e, quindi, l'inefficacia della previsione che stabilisce che (pag. 3 dell'accordo) "Resta inteso che la presente proposta troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui il compenso determinato ai sensi della stessa sia inferiore a quello liquidato dal Giudice in sede di provvedimento giudiziale...comportando da parte mia rinunzia alle spese giudiziali così come liquidate".

Sul punto non coglie nel segno il rilievo dalla resistente e (pag. 17 della comparsa di costituzione e di risposta) secondo cui la vessatorietà della clausola di cui all'art. 13 bis della legge 147/2012 lettera g) può essere ravvisata solo nel caso in cui la Mandante abbia ricevuto il pagamento delle spese legali nella misura liquidata dal Tribunale e che nel caso di specie il ricorrente non ha allegato né provato l'effettivo incasso delle spese legali da parte sua (rectius mandanti). Deve osservarsi, infatti, che la previsione è di per se stessa vessatoria poiché viene in rilievo "anche" nel caso in cui le spese liquidate siano



interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, da ciò potendosi desumere che non occorra per la sua operatività l'incasso o il recupero delle somme liquidate in sede giudiziale.

Orbene, applicando i principi espressi dalla Suprema Corte ai singoli procedimenti per i quali il ricorrente ha chiesto la liquidazione dell'equo compenso, è pacifico (si veda pag. 18 – 19 della comparsa di costituzione e di risposta) che sono successivi all'entrata in vigore dell'art. 13 bis quelli indicati al punto I), M), N) del ricorso in quanto promossi, sulla base di incarichi conferiti poco prima di tale momento, segnatamente avanti:

- al Tribunale di Pistoia rubricato al n. [REDACTED], in relazione al quale il ricorrente ha chiesto il compenso di euro 2.021,90, come da notula (doc. 36);
- al Tribunale di Livorno rubricato al n. [REDACTED], in relazione al quale il ricorrente ha chiesto il compenso di euro 2.869,86 come da notula (doc. 42) ma detratta la ritenuta d'acconto, che non è stata calcolata dal ricorrente;
- al Tribunale di Livorno rubricato al n. [REDACTED] c.p.c., in relazione al quale ricorrente ha chiesto il consenso di euro 1.025,20, detratto l'importo maturato a sistema, come da notula (doc. 45).

Diversamente da quanto sostiene la resistente, è da ritenersi successivo all'intervenuta riforma anche il giudizio, promosso avanti al Tribunale di Pistoia rubricato al n. [REDACTED] (si veda la comparsa di costituzione di [REDACTED] sub doc. 19), per il quale il ricorrente ha chiesto il compenso di euro 8.386,00, detratto l'importo maturato a sistema, come da notula (doc. 21). Si tratta, infatti, di procedura distinta dalla procedura esecutiva n. [REDACTED].G.E. (di cui al punto C del ricorso) sebbene promossa nei confronti della medesima parte.

Relativamente a tali procedimenti al ricorrente spetta il compenso da lui richiesto nella misura in cui è già stato liquidato in sede giudiziale sulla base dell'attività dal medesimo svolta.

Per quanto riguarda, invece, il procedimento avanti alla Corte di Cassazione n. [REDACTED]G., indicato al punto G) del ricorso, anch'esso instaurato successivamente all'entrata in vigore della norma, va osservato che [REDACTED] conferire incarico all'avv. [REDACTED] in data 30.6.2020, aveva



espressamente quantificato i compensi dovuti al ricorrente, in deroga a quanto previsto dall'Accordo Operativo, trattandosi di incarico di particolare difficoltà (doc. 29 di parte ricorrente). Ebbene, parte resistente non ha contestato tale circostanza essendosi limitata ad eccepire, al pari dei predetti procedimenti, il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'assenza dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa sull'equo compenso in capo alla mandante

È opportuno, tuttavia, precisare che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 13 bis della legge 247/2012 in quanto la resistente ha espressamente riconosciuto il maggior compenso in deroga agli accordi intercorsi tra le parti sulla base della difficoltà dell'incarico in conformità a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo del 2013, laddove si legge che "i compensi per le mie attività professionale saranno liquidati in base a quanto previsto negli Allegati al presente accordo, di seguito richiamati, che solo in casi eccezionali, a seguito di preventivo benestare scritto da parte di [REDACTED], potranno essere derogati". Ne consegue che il compenso dovuto al ricorrente per l'attività svolta, in forza dell'Accordo in essere, è pari ad euro 3.735,80 come da notule dimesse (docc. 30-30 bis parte ricorrente).

Per quanto riguarda i procedimenti cui al punto A), B, e C) e L) del ricorso essi furono istaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 bis della legge 247/2012, ma nei quali il ricorrente si è costituito in giudizio per [REDACTED] nell'interesse delle mandanti [REDACTED] con comparsa di costituzione ex art 111 c.p.c., depositate dopo il predetto momento, facendo proprie le difese già svolte nei predetti giudizi da parte di [REDACTED].

Per essi andrebbe riconosciuto un compenso per l'attività svolta dal momento del conferimento dell'incarico.

Si tratta, in particolare, dei seguenti procedimenti:

- Corte di Appello di Firenze n. [REDACTED] si veda la comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. di [REDACTED] del 27.10.2020 di cui al doc. 10) per il quale il ricorrente ha chiesto il compenso di euro 9.876,87, detratti gli importi maturati a sistema, come da notula (doc. 12);



- Tribunale di Livorno n. [REDACTED] (si veda la comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. di [REDACTED] del 17.02.2020 di cui al doc. 13) per il quale il ricorrente ha chiesto il compenso di euro 2.826,28, come da (doc. 15);
- Tribunale di Pistoia n. [REDACTED] (si veda la comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. di [REDACTED] del 16.3.2022 di cui al doc. 16), per il quale il ricorrente ha chiesto il compenso di euro 2.826,98, come da notula (doc. 18);
- Tribunale di Pistoia n. [REDACTED] (si veda la comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. di [REDACTED] del 11.11.2019 di cui al doc. 37) per il quale il ricorrente ha chiesto il compenso di euro 2.869,86, come da notula (doc. 39).

Va, tuttavia, osservato che rispetto all'attività svolta dal ricorrente in tali procedimenti, egli, al fine di consentire la corretta quantificazione del compenso spettantegli, avrebbe dovuto fornire la prova dell'attività svolta nel periodo di vigenza della nuova normativa, oltre che, per quanto attiene agli ultimi tre giudizi, specificare la differenza tra quanto percepito e quanto spettantegli in base ai parametri negoziali, tantopiù se si considera che si tratta di procedimenti alquanto risalenti nel tempo.

Parimenti nessun compenso può essere riconosciuto al ricorrente per i procedimenti indicati nel ricorso ai punti E), F), e H) in quanto essi sono stati promossi prima dell'entrata in vigore della disciplina sull'equo compenso.

Per quanto precede parte resistente va condannata a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di euro [REDACTED], oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della diffida del 31.8.2022 (doc. 46 parte ricorrente) e al tasso di cui all'art 1284, penultimo comma, c.c. dalla data di notifica del ricorso.

Va rigettata, invece, la domanda, parimenti avanzata dal ricorrente, di pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c. anche a titolo di risarcimento del danno, non essendo sufficiente a giustificare l'accoglimento la sola circostanza della intervenuta nuncia del [REDACTED] ai mandati conferitigli in conseguenza del mancato pagamento del compenso spettantegli, in difetto



dell'allegazione e prova che tale evenienza fosse stata resa pubblica in qualche modo o fosse venuta a conoscenza di terzi.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, l'assoluta novità delle questioni sottese al presente giudizio, anche in ragione dei mutamenti giurisprudenziali che si sono evidenziati in parte motiva, e la parziale reciproca soccombenza tra le parti ne giustifica la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento delle domande svolte dal ricorrente condanna la resistente a corrispondere al primo la somma di euro [REDACTED] oltre interessi di mora al tasso legale dal 31.8.2022 alla data della notifica del ricorso e al tasso di cui all'art 1284, penultimo comma, c.c., dalla data di notifica del ricorso a quella di pubblicazione della presente sentenza;

rigetta le domande di declaratoria di nullità e di pubblicazione della presente sentenza, avanzate dal ricorrente e compensa tra le parti le spese di lite.

Verona 13/04/2026

il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

